



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

DETERMINA N. 17/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012 recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 Gennaio 2018;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013, recante prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, e, in particolare, l’art. 4 n. 3, nella parte in cui dispone che per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate all’art. 3 della deliberazione medesima;

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in Legge 06/07/2012 n. 94, concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art.7, c.2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;

CONSIDERATO che il contratto relativo al servizio di gestione in outsourcing dell’archivio di deposito del TAR della Liguria stipulato con la Società Italarchivi srl, a far data dal 02 agosto 2017 (con ordine diretto di acquisto n. 3771283 su MEPA), della durata di 12 mesi, scadrà il prossimo 01/08/2018;

CONSIDERATO che sono in procinto di essere avviate le procedure di trasferimento degli uffici del TAR della Liguria presso la nuova sede di via Fogliensi 2 in Genova, atteso che gli attuali locali del TAR di via dei Mille 9 dovranno esser rilasciati entro il mese di settembre 2018;

RITENUTO per la particolarità della situazione, in parte motivata dal completamento del trasloco, in parte dall’avvicendamento dei dirigenti della sede, di adottare urgenti determinazioni affinché sia assicurata continuità al servizio di archiviazione dei fascicoli di causa in outsourcing;

VERIFICATO che, per la tipologia del servizio, allo stato non esistono convenzioni attive stipulate da Consip Spa;

RITENUTO nelle more d'una eventuale attivazione di convenzione Consip e in considerazione della transizione dall'una all'altra sede, di non interrompere i servizi di cui all'oggetto per un **periodo di 5 mesi** (dal 2/8/2018 al 31/12/2018);

CONSIDERATO che l'importo complessivo del servizio per il suddetto periodo è pari ad € **6.319,67 oltre IVA (in totale: € 7.710,00)** solo per i servizi ritenuti indispensabili, in tal modo rapportando gli stessi costi del precedente affidamento alla minore durata del servizio che ora s'intende affidare;

CONSIDERATO che Italarchivi srl si è già resa disponibile, dandone informazione per le vie brevi, ad erogare i servizi richiesti agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto;

CONSIDERATO che la ditta Italarchivi srl – regolarmente iscritta al MEPA - svolge il servizio in modo soddisfacente, nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che l'onere economico del suddetto affidamento graverà sul CAP. 2304 “Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito”, piano di gestione 12, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, la cui copertura finanziaria è stata comunicata con nota prot. 1315 del 29/01/2018 del Segretario Delegato per i TTAARR;

ACQUISITO il Codice Z9C2442078;

ACQUISITO il DURC,

DETERMINA

- Di procedere ad inoltrare su MEPA trattativa diretta alla **ditta ITALARCHIVI SRL**, per un importo da indicare in € **6.319,67 oltre IVA (in totale: € 7.710,00)** ai fini della stipula del contratto relativo all'affidamento al servizio di gestione in outsourcing dell'archivio di deposito del TAR della Liguria dal 2 agosto 2018 al 31 dicembre 2018.

- Di imputare la spesa totale al cap. 2304 “Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito“ nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per il corrente E.F..

- Di affidare, ai sensi dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 31, commi 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria 6 febbraio 2012, citato in premessa, l'incarico di responsabile del procedimento amministrativo alla dott.ssa Maria Felicia Nicastro.

- Ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Luigi E. Casamassima